

Credito d'imposta beni 4.0

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/1997, art. 17) nel modello F24. Gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 beneficiano di regole di utilizzo più vantaggiose rispetto a quelli effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020. L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta all'invio al Mimit di apposite comunicazioni, pubblicate con il Decreto direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024 e rese disponibili in formato editabile sul sito del GSE. L'obbligo di comunicazione riguarda i crediti d'imposta relativi a investimenti effettuati a partire dal 2023.

Regole ex Legge di bilancio 2021

In linea generale, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 è compensabile (codice tributo 6935 per i beni "ordinari", 6936 per i beni materiali 4.0 e 6937 per i beni immateriali 4.0):

in 3 quote annuali di pari importo,

dall'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione in caso di beni 4.0.

Fanno eccezione gli investimenti in beni materiali "ordinari" (indipendentemente dai ricavi delle imprese) e gli investimenti in beni immateriali "ordinari" (se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di euro), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali la fruizione può avvenire in un'unica quota annuale.

Utilizzo del credito d'imposta - Legge di bilancio 2021 e successive modifiche			
Tipologia beni	16.11.2020-31.12.2021 (con coda al 31.12.2022)	1.1.2022-31.12.2022 (con coda al 30.11.2023 per i beni materiali 4.0 e per i beni ordinari, al 30.6.2023 per i beni immateriali 4.0)	1.1.2023-31.12.2025 (con coda al 30.6.2026)
<i>Beni materiali «ordinari»</i>	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 - 31.12.2021)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
<i>Beni immateriali «ordinari»</i>	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 - 31.12.2021 se Ricavi < 5 € mil)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
<i>Beni materiali 4.0</i>	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		
<i>Beni immateriali 4.0</i>	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		

Regole ex Legge di bilancio 2020

Per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020, il credito d'imposta, in linea generale, può essere compensato (codice tributo 6932 per i beni materiali "ordinari", 6933 per i beni materiali 4.0, 6934 per i beni immateriali 4.0):

in 5 quote annuali di pari importo,

dall'anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.

Solo per i beni immateriali 4.0 è ammessa la compensazione in tre quote annuali di pari importo, sempre dall'anno successivo a quello di interconnessione.